

Cass. Pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017 (dep.16 marzo 2018), n. 12213,
Pres. Canzio – Rel. Andreatza

Procedura penale – Soggetti

Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all'udienza di costituzione.

Dalle
Corti

Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista.

Costituzione di parte civile a mezzo sostituto processuale: la decisione delle Sezioni Unite

SOMMARIO: 1. La vicenda oggetto del giudizio e l'Ordinanza di rimessione. – 2. Le linee portanti della disciplina: *legitimatio ad causam* e *legitimatio ad processum*. – 3. La soluzione delle Sezioni Unite

1. La vicenda oggetto del giudizio e l'Ordinanza di rimessione.

Con la sentenza che si commenta la Suprema Corte si pronuncia, nella propria composizione più autorevole, su una delicata questione afferente la possibilità, per il sostituto del difensore del danneggiato dal reato, di costituirsi parte civile¹.

La questione, di particolare importanza pratica, ha originato diversi approcci ermeneutici da parte delle sezioni semplici di talché, la sesta Sezione penale della Suprema Corte, con Ordinanza n. 49527 del 17 ottobre 2017, preso atto dei due diversi orientamenti sulla legittimazione del sostituto processuale del difensore/procuratore speciale della persona offesa a rendere la dichiarazione di costituzione di parte civile, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite proponendo il seguente quesito di diritto: “Se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine”.

Il dato storico sul quale la decisione commentata si inserisce è rappresentato dal ricorso per Cassazione presentato dal difensore degli imputati avverso la sentenza della Corte d'Ap-

¹ In tema, innanzi tutto, tra gli altri, v. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012; CONFALONIERI, *La persona offesa dal reato*, in *Trattato di Procedura Penale*, diretto da Spangher, Vol. 1, *Soggetti e atti*, a cura di Dean, Tomo 1, *I soggetti*, Torino, 2009; TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2015; DALIA - FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2018; GREVI - CONSO, *Compendio di Procedura penale*, Padova, 2016; AA. VV., *Procedura Penale*, Torino, 2017.

pello di Bologna di conferma della dichiarazione di colpevolezza, con le connesse statuizioni civili, emessa dal Tribunale di Parma in relazione al reato di cui all'art. 388, comma 1, c.p.

Le doglianze veicolate con l'atto di impugnazione investivano, da un lato, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, la tardività della querela e la mancata declaratoria di estinzione dell'azione civile per intervenuta transazione stragiudiziale e, dall'altro, la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 78, 102 e 122 c.p.p., "nella parte in cui ha ritenuto legittima la costituzione di parte civile di B.M. ed P.B.E., avvenuta all'udienza del 27.03.2013 a mezzo di un sostituto processuale del procuratore speciale avv. L.", in spregio – si afferma nel ricorso – alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa può esercitare solo poteri di rappresentanza processuale, non essendo pertanto legittimato a costituirsi parte civile in luogo del suo dominus.

Ad avviso della sezione remittente il processo poneva una problematica, ovviamente prioritaria, relativa alla verifica della corretta instaurazione del rapporto processuale in tema di legittimazione alla costituzione in giudizio della parte civile, sulla quale evidenziava una "una netta spaccatura in seno alla giurisprudenza di questa Corte".

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione civile può essere esercitata esclusivamente dal procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato, secondo le prescrizioni degli artt. 76, 78 e 122 c.p.p., e non dal suo sostituto processuale, che, in quanto tale, è privo di procura speciale ed opera in maniera vicaria rispetto al solo difensore e non già al procuratore speciale.

Secondo tale orientamento sono delegabili solo le attività defensionali e non i poteri di natura sostanziale, per cui la nomina, da parte del difensore della persona offesa, di un proprio sostituto *ex art. 102 c.p.p.*, non attribuisce a quest'ultimo il potere di costituirsi parte civile, rimanendo tuttavia salva la validità della costituzione ove questa avvenga in presenza della stessa persona offesa; in questo caso, infatti, la costituzione deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto.

Il sostituto processuale del difensore, anche procuratore speciale, non ha il potere di costituirsi parte civile in quanto l'attribuzione di tale potere (*legitimatio ad causam*) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale): solo la rappresentanza processuale è delegabile al sostituto *ex art. 102 c.p.p.*, che esercita i diritti e assume i doveri del difensore, non la *legitimatio ad causam*. (cfr. Sez. II, 12.05.2016 n. 22473; Sez. IV, 22.04.2015, n. 24455; Sez. V, 03.02.2010, n. 19548; Sez. V, 23.10.2009, n. 6680).

Il secondo indirizzo ermeneutico, a parere della sezione remittente, pur partendo dal medesimo punto di partenza circa la diversità ontologica del potere di costituirsi parte civile rispetto al rilascio del mandato alle liti, giunge alla conclusione che "...la facoltà, prevista esplicitamente nella procura speciale in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile, configura la *legitimatio ad causam* anche in capo a questi ultimi, purché ritualmente e specificamente designati" (cfr. Sez. V, 07.01.2016, n. 18258).

Si assiste, pertanto, ad una sorta di traslazione della *legitimatio ad causam* dal procuratore speciale al sostituto processuale in virtù della quale quest'ultimo è legittimato alla

costituzione di parte civile a condizione che tale evenienza sia stata specificamente prevista, *ab origine*, nella procura.

Si sostiene, inoltre, che anche laddove la costituzione avvenga a mezzo del procuratore speciale che sia anche il difensore della parte civile, non è necessario che egli proceda personalmente alla presentazione in udienza della dichiarazione, potendo provvedere a tanto anche a mezzo del proprio sostituto, il quale non si costituisce in sua vece, bensì si limita, per l'appunto, al deposito dell'atto di costituzione (cfr. Sez. Feriale, 6.08.2013, n. 35486, Amato).

L'evidenziata divaricazione giurisprudenziale ha imposto, onde ridurre ad unità il dissidio interpretativo e porre fine a situazioni d'incertezza, l'intervento risolutore delle Sezioni Unite sulla questione di diritto illustrata.

2. Le linee portanti della disciplina: *legitimatō ad causam* e *legitimatō ad processum*.

Ai fini di una compiuta disamina della decisione in commento è opportuno soffermarsi sulle coordinate normative che disciplinano la facoltà per il danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale e, così facendo, seguire il percorso argomentativo delle Sezioni Unite.

L'esercizio dell'azione civile nel processo penale evoca un "folto sfondo civilistico"² ed evidenzia un "ibrido [che] pone varie questioni su *legitimatō ad causam*, interesse, asserito diritto; le relative categorie civilistiche implicano una sintassi delle *obligationes ex delicto*³", e dove la stessa natura giuridica dell'azione, della "causa prima che fa sorgere un determinato istituto e che, in qualche misura, ne riassume l'essenza e lo spirito, quasi ne fosse il motore"⁴ è discussa.

Abbandonate da tempo le ricostruzioni che vedevano nell'azione civile nel processo penale uno strumento di ulteriore punizione del colpevole⁵, il fondamento dell'istituto è da rintracciare nell'art. 185 c.p., secondo il quale ogni reato obbliga il colpevole alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.⁶ La funzione istituzionale della parte civile è, quindi, di natura esclusivamente privatistica⁷ e l'azione civile conserva la sua autonomia rispetto a quella penale⁸.

² CORDERO, *Procedura Penale*, cit., 257.

³ *ibidem*

⁴ V. DELLA SALA, *Natura giuridica della azione civile nel processo penale e conseguenze sul danno*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1989, 3, 1079 ss.

⁵ Cfr. V. VISCO, *Il soggetto passivo del reato nel diritto sostantivo e processuale*, Roma, 1933, 145 ss., ove l'A. afferma che l'azione del privato avrebbe "lo scopo di ottenere la punizione del colpevole", perseguendo lo stesso interesse del pubblico ministero. La parte civile, quale "organo ausiliario di accusa", avrebbe una finalità politica, quasi morale, che trascende il campo del diritto privato per investire quello del diritto pubblico.

⁶ Il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., è risarcibile solo se previsto da norme specifiche, come, appunto, l'art. 185 c.p.

⁷ V. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, 218.

⁸ V. STRINA - BERNASCONI, *Persona offesa, parte civile. Difesa e processo*, Milano, 2001, 220.

Il Legislatore ha attribuito la facoltà di costituirsi parte civile al soggetto danneggiato dal reato, individuato in “chi deve sopportare il pregiudizio di natura patrimoniale e non”⁹, che non necessariamente è anche persona offesa dal reato, intendendosi con tale seconda qualificazione il “titolare dell’interesse protetto dalla norma penale”¹⁰: concetto “civilistico” il primo, “penalistico” il secondo.

In tale contesto l’art. 74 c.p.p. prevede che l’azione civile per il risarcimento e le restituzioni possa essere “esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali”, attraverso la costituzione di parte civile che può avvenire, *ex art. 76 c.p.p.*, in due modalità: personalmente, ovvero per il tramite di altro soggetto cui sia stata conferita procura che “...deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce”.

Si tratta, pertanto, di un’ipotesi di rappresentanza volontaria della parte civile che trova la propria fonte in un atto negoziale in virtù del quale il danneggiato, che non intenda agire personalmente, può conferire ad un procuratore speciale il mandato di rappresentarlo nell’esercizio dell’azione civile¹¹.

La parte civile, sia essa costituita personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può poi stare in giudizio, come chiarito dall’art. 100 c.p.p., esclusivamente col ministero di un difensore, munito di procura speciale; si versa, dunque, in un’ipotesi di rappresentanza tecnica necessaria, con cui il legislatore ha inteso armonizzare la disciplina dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale con quella, speculare, del processo civile.¹²

Da tale quadro normativo, coerente con la necessità di salvaguardare, pur all’interno del processo penale, e compatibilmente con la sua struttura, i tratti distintivi di un’azione squisitamente civile, si evince la necessità di tenere nettamente distinti, all’interno della costituzione di parte civile, il profilo della *legitimitatio ad causam*, ovvero la titolarità del diritto sostanziale in capo al danneggiato, quale indispensabile presupposto per la costituzione di parte civile, da una parte, e la *legitimitatio ad processum*, ovvero la rappresentanza processuale secondo la regola esemplificata dall’art. 100 c.p.p., dall’altra, in virtù della quale il danneggiato, per potere stare in giudizio, sia esso costituito personalmente o a

⁹ *ibidem*, 4.

¹⁰ AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da Amodio - Dominioni, vol. I., Milano, 1989, 546.

¹¹ Quanto alle formalità della dichiarazione di costituzione di parte civile, l’art. 78 c.p.p., in coerenza con l’evidenziato carattere civilistico dell’instaurando rapporto processuale, indica gli elementi essenziali dell’azione, tra cui le generalità del soggetto che esercita l’azione civile di danno, le generalità dell’imputato nei cui confronti si agisce, le generalità del difensore e gli estremi della procura *ad litem*, nonché l’individuazione della *causa petendi*, ovvero delle “ragioni che giustificano la domanda”.

¹² La sottolineata specularità delle due azioni è, altresì, confermata anche dal comma 4 dell’art. 100 c.p.p. che replicando il disposto dell’art. 84 c.p.c., prevede che il difensore possa compiere e ricevere, nell’interesse della parte civile, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non siano ad essa espressamente riservati ed è negato ogni atto che disponga del diritto conteso, salvo che la parte abbia rilasciato procura speciale in tal senso.

mezzo di procuratore speciale, deve conferire ad un difensore la “procura alle liti”.

La *legitimatío ad causam* (quale rappresentanza sostanziale) si risolve, pertanto, nella capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato, in quanto la qualità di parte processuale spetta esclusivamente al soggetto al quale il reato ha recato danno, ovvero ai suoi successori universali (come disposto dalla norma generale contenuta nell’art. 74 c.p.p.).

La *legitimatío ad processum* (quale rappresentanza processuale), attraverso la procura *ad litem*, attribuisce un mandato a stare in giudizio, ovvero a compiere e ricevere gli atti del procedimento, necessari allo svolgimento dell’azione civile: si tratta di una “capacità di schietto diritto processuale”, che risponde ad un’esigenza prevalentemente pubblicistica.

E’, pertanto, evidente come un medesimo termine (“procura speciale”) abbia ambivalente significato tecnico-giuridico e, di conseguenza, come – quantomeno teoricamente – sia necessario da parte della persona danneggiata rilasciare due procure speciali: una volta a conferire il potere di esercitare il diritto alle restituzione o al risarcimento (rappresentanza sostanziale), e l’altra diretta ad attribuire lo *ius postulandi* (rappresentanza processuale): procure che, come frequentemente accade, ben possono essere conferite al medesimo soggetto, così attribuendo al difensore nominato anche procuratore speciale sia la rappresentanza sostanziale sia quella tecnico-processuale.

L’interrogativo a cui la decisione commentata offre una risposta attiene alla delegabilità o meno, *ex art. 102 c.p.p.*, della capacità di disporre della posizione giuridica soggettiva del danneggiato dal reato.

3. La soluzione delle Sezioni Unite.

Muovendosi all’interno di questo perimetro normativo, la Corte evidenzia l’esistenza, oltre agli orientamenti evidenziati dall’ordinanza di rimessione, anche di un terzo orientamento intermedio.

Invero, a fianco all’indirizzo che esclude in via generale la facoltà di farsi sostituire da altro difensore per la costituzione di parte civile in udienza e all’indirizzo, di segno opposto, che legittima la possibilità per il difensore di nominare un sostituto¹³, ai fini del deposito dell’atto di costituzione, senza possibili delimitazioni derivanti dalla natura della procura¹⁴, le Sezioni Unite ne individuano un terzo.

¹³ In tale ipotesi, l’art. 102 cit. non esaurirebbe la sua funzione nell’ambito della mera rappresentanza processuale ma si estenderebbe al piano della titolarità del diritto a richiedere le restituzioni ed il risarcimento dei danni, conferendo, tra gli altri, il potere di nominare un sostituto ai fini del deposito dell’atto di costituzione.

¹⁴ In posizione peculiare, all’interno del medesimo filone ermeneutico, si pone la pronuncia resa da Cass. Sez. V, 16.02.2017, n. 18508, Fulco, che legittima l’esercizio della facoltà del difensore di sostituzione anche con riguardo al profilo della *legitimatío ad causam*, affermando come, in realtà, non si tratti della spendita, da parte del sostituto, del potere di costituzione di parte civile, comunque non delegabile, ma semplicemente del deposito dell’atto di costituzione. Infatti, “nel caso la costituzione avvenga a mezzo del procuratore speciale che sia anche il difensore della parte civile, non è [però] necessario che egli proceda personalmente alla presentazione della dichiarazione attraverso cui la stessa viene effettuata, potendo provvedere a tale adempimento anche a mezzo del proprio sostituto

Questo indirizzo, di carattere intermedio, riafferma il principio per il quale il sostituto processuale del procuratore speciale-difensore nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituzione (*legitimatō ad causam*) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), per il quale solo l'art. 102 c.p.p., prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore.

Tuttavia, precisa, che la previsione, contenuta nella "procura speciale", con cui si conferisce espressamente allo stesso procuratore la facoltà di nominare sostituti processuali e di presentare personalmente a mezzo degli stessi l'atto di costituzione di parte civile, rappresenta una esplicita manifestazione di volontà da parte della persona offesa di consentire l'esercizio dei diritti a lei facenti capo anche al sostituto processuale del difensore nominato¹⁵. In tale ipotesi il sostituto designato non è sfornito di poteri sostanziali, in quanto deriva la propria legittimazione da uno specifico incarico affidato al difensore originario che, per effetto della procura speciale rilasciatagli, è nelle condizioni di nominare altro soggetto in sua vece dotato dei medesimi poteri ed investito dei medesimi compiti. In definitiva, il potere in base al quale il procuratore speciale attribuisce la facoltà di costituzione di parte civile ad un delegato è conferito direttamente dal rappresentato¹⁶.

Innanzitutto, le Sezioni Unite ritengono non condivisibile l'indirizzo che ha affermato in via generale la facoltà del sostituto del difensore della parte civile *ex art. 102 c.p.p.* di effettuare la costituzione.

Questo perché è fuor di dubbio che, nonostante l'utilizzazione del medesimo termine, la procura speciale rilasciata al difensore dalla parte civile in conformità alla previsione dell'art. 100 c.p.p. sia esclusivamente finalizzata al conferimento dei poteri di rappresentanza in giudizio, senza conferire alcun potere di spendita del diritto sostanziale; il potere di richiedere le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato può essere trasferito dal danneggiato ad un terzo solo in virtù della distinta procura speciale¹⁷, di cui al combinato disposto degli artt. 122 e 76 c.p.p.

Da tale punto di vista, essendo delegabile *ex art. 102 c.p.p.* esclusivamente il ruolo esercitato dal difensore quale patrocinatore tecnico volto a far stare in giudizio la parte rappresentata, anche la nomina di un sostituto non può che restare confinata all'interno

eventualmente nominato ai sensi dell'art. 102 c.p.p. il quale non si costituisce in sua vece, ma si limita per l'appunto al deposito dell'atto di costituzione".

¹⁵ Cfr. Cass. Sez. V, 07.01.2016, n. 18258, Lucioti, non mass.

¹⁶ Secondo tale indirizzo, la conclusione è coerente con i principi posti dalla giurisprudenza civile secondo cui qualora la procura notarile alle liti contenga un autonomo mandato *ad negotia* conferente al difensore il potere di nominare altri difensori, costui, in forza della rappresentanza sostanziale attribuitagli, può validamente rilasciare in nome del dominus altre procure speciali (Cass. Sez. V, 8.02.2005, n. 11954) e, dall'altro, come, in una tale situazione, richiedere il conferimento da parte della persona offesa di una specifica ed ulteriore procura speciale al sostituto al fine della costituzione di parte civile si risolverebbe in di puro formalismo.

¹⁷ L'ontologica e radicale differenza tra le due procure resta anche quando, unitamente alla procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p. venga conferita alla stessa persona anche l'altra procura, con il medesimo atto.

di tale veste, senza alcun ulteriore potere relativo alla legittimazione ad esercitare l'azione civile: l'art 102 c.p.p. non conferisce al difensore alcun potere di investire altro difensore di costituirsi parte civile.

Da tanto consegue, pertanto, l'erroneità di quell'interpretazione secondo la quale il sostituto non svolga altro che un mero ruolo materiale di una costituzione già perfezionata, in quanto, stante il chiaro disposto dell'art. 78 c.p.p., la presentazione in udienza, lungi dall'essere mero adempimento esecutivo, è una modalità di perfezionamento stesso della costituzione (in alternativa rispetto al deposito in cancelleria).

Il discrimine non può che essere dato dalla già esaminata distinzione concettuale tra *legitimatō ad causam* e *legitimatō ad processum*.

Partendo dalle stesse premesse logiche e giuridiche, a parere della Cassazione, non può recepirsi nemmeno l'indirizzo elaborato dalla giurisprudenza civile laddove si afferma che "qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato *ad negotia*, in quanto un potere di nomina di sostituto contemplato esclusivamente nella "procura speciale defensionale" non è idoneo a conferire al sostituto del difensore, nominato *ex art. 102 c.p.p.*, il potere di costituzione di parte civile.

Il delegante, in tale ipotesi, non agisce come titolare del rapporto processuale¹⁸ volto a promuovere l'istanza risarcitoria, circoscritto al solo ambito delle previsioni di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p.

L'evidenziata mancanza di potere (sostanziale) del sostituto di spendita della pretesa civilistica al risarcimento e/o alle restituzioni, può essere sanata tramite la previsione di tale possibilità direttamente dal danneggiato in capo al difensore/procuratore speciale all'interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p..

Solo tale espediente formale garantisce che al sostituto venga delegato il diritto sostanziale di cui il mandante è titolare, inoltre, non può pretendersi, all'estremo opposto, che il danneggiato conferisca una ulteriore apposita procura speciale direttamente in capo al sostituto¹⁹.

E' per questa ragione, che, in mancanza di procura speciale al difensore o al sostituto designato, la giurisprudenza – correttamente – ha affermato che la presenza in udienza del danneggiato (nella sua qualità di titolare della pretesa sostanziale) va considerata come esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile, modalità espressamente prevista dall'art. 76 c.p.p., in tal modo sanando l'assenza di procura *ad hoc*²⁰.

¹⁸ Viepiù che, anche sul piano meramente formale, la procura defensionale difetta del requisito di cui alla procura speciale *ex art. 122 c.p.p.*, rappresentato dalla determinazione dell'oggetto per cui la procura è conferita e dei fatti ai quali la stessa si riferisce.

¹⁹ Tale assunto, già implicitamente affacciato nella giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. III, n. 6184/2015, Dami), ad avviso delle Sezioni Unite finirebbe per risolversi nella pretesa di un adempimento meramente formale pur a fronte di una volontà chiaramente espressa dal titolare del rapporto.

²⁰ Come osserva la sentenza in commento, la giurisprudenza aveva già avuto modo di affermare che "l'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto

Tale peculiare potere di sostituzione – che, come visto, esula dalla mera sostituzione *ex* art. 102 c.p.p. del difensore – nella quotidianità delle aule di giustizia sarà contenuta in unico atto con il quale siano conferite sia la procura di cui agli artt. 76 e 122, sia la procura di cui all’art. 100, essendo tale potere comunque “coperto” dal conferimento della prima.

In conclusione, le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto: “Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione”.

Le Sezioni Unite, pertanto, aderendo a quelle che erano le considerazioni svolte dal Sostituto Procuratore Generale Baldi²¹ nella sua requisitoria, chiariscono, una volta per tutte, come la distorsione data dall’abitudine di far sottoscrivere un’unica procura speciale al danneggiato dal reato, configuri, sempre e comunque, un atto complesso che assomma in sé sia la funzione di conferire la *legitimatio ad causam* che di conferire la *legitimatio ad processum*.

GIUSEPPE COLLAZZO

dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente” (Cass. Sez. IV, 26.10.2017, n. 49158, Sanapo)

²¹ Il quale sostiene che “il sostituto processuale del difensore, unico ad essere stato nominato procuratore speciale dalla persona offesa, non ha il potere di costituirsi parte civile, in quanto l’attribuzione al difensore di detto potere, iscrivibile alla categoria della *legitimatio ad causam*, costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti, che è iscrivibile alla categoria della rappresentanza processuale. Ed invero solo per quest’ultimo l’art. 102 c.p.p. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore. Sicché il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l’azione civile nel processo penale, ferma restando l’efficacia sanante derivante dalla presenza in udienza della persona offesa”.